

SERVIZI AI DEBITORI – “DILAZIONI DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI”

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

Factorit S.p.A.

Gruppo di appartenenza: Gruppo Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0
Sede legale e sede amministrativa: Via Cino del Duca, 12 – 20122 Milano
Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: (02) 58150.1
Numero di fax: (02) 58150.205 – **E-mail:** info@factorit.it – **Sito internet:** www.factorit.it
 Codice Fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 04797080969
 Iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 al n. 36643
 Iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 al n. 33042
 Capitale Sociale € 85.000.002,00 i.v.
 Aderente ad Assifact – Associazione Italiana per il Factoring, Aderente all'ABI – Associazione Bancaria Italiana al n. 33042
 Member of Factors Chain International

OFFERTA FUORI SEDE – da compilare con i dati del **SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE**

Dipendente Factorit S.p.A.:

Nome e Cognome Qualifica
 Riferimenti: Telefono E-mail

Altro soggetto:

Nome e Cognome Qualifica
 Società
 Riferimenti: Telefono E-mail
 Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti)

CHE COSA SONO LE DILAZIONI DI PAGAMENTO

Concessione al debitore ceduto (di seguito cliente) di dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, dei crediti commerciali acquistati dalla società di factoring. Il contratto disciplina l'accettazione preventiva della cessione dei crediti dal cedente alla società di factoring, la durata della dilazione concessa, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla società di factoring.

Rischi a carico del cliente

Quando il cliente firma il contratto, si impegna a comunicare immediatamente alla società di factoring ogni eventuale riserva concernente i crediti ceduti. Se il cliente non comunica immediatamente alla società di factoring tali riserve, non potrà più opporle alla società di factoring in un momento successivo. Potrà però sempre farle valere nei confronti del proprio fornitore.

Il mancato puntuale pagamento può comportare, ad insindacabile giudizio del Factor, la revoca della dilazione e/o la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.

Eventuali varianti alle condizioni generali standard, anche in relazione a particolari settori merceologici o ad esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifici contratti.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

Interessi (divisore civile 365/366)	Dilazione	Tasso nominale annuo – anticipati o posticipati con capitalizzazione trimestrale con capitalizzazione mensile	10.57 % 10.996 % 11.097 %
	Ritardato pagamento (mora)	Interessi ex D.Lgs. 231/2002, indicizzati, non capitalizzati Può essere previsto un tasso di mora pari all'Euribor 3mesi, media mensile, nel tempo vigente, + 7 punti percentuali, purché tale tasso risulti inferiore a quello massimo ottenuto applicando il parametro BCE	BCE + 7 punti BCE II semestre 2011: 1,25%

I tassi di interesse possono essere determinati in misura fissa oppure possono essere indicizzati, ossia correlati ad un parametro finanziario di pronta consultazione. In tale caso il tasso, quale somma del parametro e della maggiorazione a favore del Factor (“spread”) non potrà eccedere i valori

percentuali evidenziati nella tabella "Interessi". I tassi correlati a parametri finanziari sono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione, in funzione dell'andamento del parametro di riferimento.

Si elencano i parametri utilizzabili in caso di indicizzazione e, a titolo esemplificativo, la relativa media mensile, divisore 365, riferita al mese di **aprile 2011**, pubblicata su "Il Sole 24 Ore": Euribor 1 mese: 1,176%; Euribor 3 mesi: 1,457; Euribor 6 mesi: 1,702%, Euribor 3 mesi div. 360: 1,437%, LIBOR € 3 mesi: 1,32241%, BCE (ex TUS): 1,00%.

Commissioni	Commissione di dilazione Flat a ciascun carico dei crediti dilazionati, sul nominale, al lordo/al netto delle note di credito	2,50%
	Commissione di ritardato pagamento Flat sui pagamenti effettuati oltre la scadenza originaria o dilazionata	2,50%

Spese (Euro)	Spese per istruttoria	5.000,00	Una tantum
	Spese per Rinnovo istruttoria	5.000,00	Per anno
	Spese di tenuta conto ed invio estratto conto	55,00	Mensile
	Spese per effetti - incasso/emissione effetto cartaceo o elettronico	16,00	Ciascuno
	Spese di insoluto o richiamo effetti elettronici o cartacei	26,00	Ciascuno
	Spese di handling – documento/rata caricati/riga	19,00	Per documento o per rata
	Spese handling - fattura/rata dilazionata	20,00	Per fattura/rata
	Spese di handling - certificato di conformità veicoli, domiciliazione, richiamo o svincolo	45,00	Ciascuno
	Spese di proroga di scadenza/piano di rientro	50,00	Per scadenza/fattura/rata
	Spese per certificazioni contabili	155,00	Per dichiarazione
	Spese per richieste di riconciliazione contabile	500,00	Per riconciliazione
	Spese per riproduzione e duplicati documenti, anche contabili	10,00	Per foglio
	Canone WEB FACTORING	1.500,00	Per anno
	Spese periodiche forfait mensile	2.500	Per mese
	Recupero spese per bolli (nella misura vigente per legge)	Al costo	
Recupero spese invio comunicazioni alla clientela	Al costo		

Valute (giorni lavorativi) oltre alla valuta riconosciuta dall'Istituto di Pagamento in conformità alla normativa PSD	Incasso a mezzo bonifico bancario	10
	Incasso a mezzo assegno	20
	Incasso a mezzo cambiali/effetti/strumenti SBF, cartacei o elettronici	20
	Incasso a mezzo conto corrente postale	20

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono dovuti: il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali (incluse le spese di invio comunicazioni alla clientela), imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse, rilasciate da soggetti terzi nonché, ai sensi del D.Lgs. 231 del 9.10.2002 il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, anche da parte di coobbligati.

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate non potranno comunque mai eccedere il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modificazioni, *calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.*

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della predetta legge, relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali aziendali e sul sito internet www.factorit.it

RECESSO, CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

Si può recedere dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura, in qualsiasi momento, se non è stato pattuito diversamente. Rimane in ogni caso ferma la validità dell'accettazione della Cessione di Crediti.

La società di factoring può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali quando tale facoltà sia contrattualmente prevista e solo in caso di un giustificato motivo in tale ipotesi deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata se il cliente non recede dal contratto, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto di dilazione avviene con il pagamento integrale, da parte del debitore, dei crediti dilazionati e delle relative competenze e spese. Non sono necessarie ulteriori formalità.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della società, anche a mezzo di semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail, ai seguenti recapiti:

Factorit S.p.A. – Ufficio Reclami
Via Cino del Duca, 12 – 20122 MILANO
e-mail: ufficio.reclami@factorit.it

Factorit risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla società di factoring.
La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito www.factorit.it.
- **Conciliatore Bancario Finanziario** (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, Tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, ove potrà ricorrere: i) alla Conciliazione, ii) all'Arbitrato iii) all'Ombudsman – Giuri Bancario. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento l'Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 un preventivo tentativo di "conciliazione" è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. Per eventuali controversie si può ricorrere, fra l'altro, all'apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso l'Arbitro Bancario e Finanziario (A.B.F.), avanzando domanda di mediazione, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo. La domanda può essere in alternativa, depositata presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia

LEGENDA delle principali nozioni cui fanno riferimento il Foglio Informativo e il contratto di factoring

Factor	Oltre a FACTORIT SPA indica il Factor estero o l'ente corrispondente estero di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.
Fornitore/Cedente	L'impresa cliente del Factor, cioè la controparte del Contratto di factoring.
Debitore	La persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più Crediti.
Credito	I crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizio o a titolo diverso.
Cessione	Il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce i propri Crediti esistenti e/o futuri; alla Cessione si applicano la legge n. 52/91 e gli artt. 1260 e seguenti del C.C.
Segnalazione dei Crediti	Comunicazione al Factor dei Crediti rappresentati da fatture emesse dal Fornitore a carico del Debitore.
Notifica della Cessione	La comunicazione al Debitore della intervenuta Cessione del Credito al Factor.
Retrocessione dei Crediti	Il ritrasferimento al Fornitore della titolarità del Credito ceduto al Factor.
Commissioni	Compensi pattuiti tra il Debitore ed il Factor per il servizio di dilazione.
Interessi di dilazione	Corrispettivo dovuto dal Debitore al Factor in ragione della dilazione concessa.
Valuta	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
Tasso di mora	Tasso dovuto per il ritardato o mancato pagamento di una somma di denaro.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.
Spread	La maggiorazione del tasso od incremento del parametro, posto alla base della determinazione del tasso.
Outstanding	Monte Crediti in essere ad una certa data.
Periodo di riferimento	Anno solare o mobile (l'anno decorre dalla data di stipula del contratto), considerato ai fini dei conteggi dei compensi annui o dei conguagli, ove previsti.
Reclamo	Comunicazione scritta con cui un cliente contesta all'intermediario un suo comportamento irregolare od omissione.